

Risposta n. 141/2026

OGGETTO: Imposta di registro – applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, quando il prezzo di aggiudicazione sia pari o inferiore a euro 1.033,00 – articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Tribunale istante (di seguito "*Istante*") chiede chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro, prevista dall'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dall'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, quando il prezzo di aggiudicazione sia pari o inferiore a euro 1.033,00.

In riferimento a quanto precede, l'*Istante* rappresenta che:

- il proprio ufficio corpi di reato "*provvede a dare esecuzione ai provvedimenti sulla destinazione finale dei beni costituenti corpi di reato, eseguendo le disposizioni contenute nei provvedimenti emessi dai giudici penali. Provvedimenti che, talora, dispongono la vendita dei beni confiscati o ne dispongono la restituzione, ma i cui aventi diritto sono ignoti o irreperibili o, in caso di beni custoditi dallo stesso ufficio corpi di reato, non sono stati ritirati dagli aventi diritto nel termine di trenta giorni dalla data della avvenuta notifica, disponendosi in questi casi la vendita secondo la previsione dell'art. 151 c. 1 del D.P.R. 115/02*";

- per la suddetta attività di vendita si avvale di un soggetto terzo (società subentrata all'Istituto ALFA), che, attraverso gare telematiche, procede alle operazioni di alienazione, in esito alle quali viene redatto un verbale di aggiudicazione che ha "*natura di contratto di compravendita*" e viene conservato presso l'Ufficio Giudiziario;

- il terzo commissionario, differentemente dall'istituto a cui è subentrato, ritiene che i verbali di aggiudicazione inerenti alla vendita di beni mobili non registrati (costituenti corpo di reato), il cui prezzo di aggiudicazione sia pari o inferiore a euro 1.033,00, non debbano scontare l'imposta di registro, "*sul presupposto che si verserebbe in una ipotesi esentativa*".

Tanto premesso, l'*Istante* chiede chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare al caso prospettato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che "*dal tenore letterale dell'art. 46 della legge 21.11.1991 n. 374, come modificato dall'art. 1 comma 308 della legge 30.12.2004 n. 311, secondo*

cui l'esenzione opera per "le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00" emerga che il regime di esenzione sia legato solo ed esclusivamente al valore della causa, come si evince anche dagli orientamenti giurisprudenziali citati nella circolare di Codesta Agenzia, n. 30/E del 29.7.2022 ad oggetto "Articolo 46 della legge 21 novembre 1991 n. 374 - Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimento ad essi relativi - Esenzione dall'imposta di registro. Ambito applicativo". Circolare in cui si afferma anche che le disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato all'esenzione restano soggetti a tassazione in ottemperanza all'art. 22 del DPR 131 del 1986".

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Istante ritiene che i verbali in argomento debbano essere assoggettati a imposta di registro.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 46 della legge n. 374 del 1991, nella versione attualmente in vigore, prevede che le «cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato (...)». La disposizione circoscrive l'ambito dell'esenzione alle «cause» e alle «attività conciliative non contenziose», nel limite del valore previsto (euro 1.033,00), nonché agli «atti e i provvedimenti ad esse relativi».

La previsione normativa costituisce una deroga al regime ordinario di tassazione previsto dal Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; in particolare, la

richiamata disciplina deroga all'articolo 37, che assoggetta a imposta gli atti dell'autorità giudiziaria, e all'articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che individua la misura dell'imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.

Al riguardo, con la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (*ex multis* ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725, e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858), è stato chiarito che l'esenzione mira a ridurre il carico fiscale sulle controversie di modico valore e si applica agli atti ad esse relativi, indipendentemente dal grado di giudizio o dall'ufficio giudiziario.

Tanto premesso, il dubbio interpretativo sottoposto dall'*Istante* concerne l'applicabilità o meno della disciplina dettata dal citato articolo 46 ai verbali di aggiudicazione in argomento.

Tali verbali, tuttavia, ad avviso della scrivente, non possono essere riconducibili né al concetto di «*cause*» né a quello di «*attività conciliativa in sede non contenziosa*».

Sotto il primo profilo (riconducibilità dei verbali al concetto di "causa"), si richiamano i chiarimenti resi con la circolare n. 30/E del 2022, che, in linea con l'indirizzo espresso dai giudici di legittimità, circoscrivono l'ambito applicativo del citato articolo 46 agli atti e ai provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace e a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo. Ne consegue che per "causa" si intende, in ogni caso, un procedimento pendente dinanzi a un giudice, prescindendo dall'ufficio giudiziario competente.

I verbali in esame, invece, come esposto dallo stesso *Istante*, sono redatti da una società privata terza all'esito di procedure di gare telematiche di aggiudicazione dei beni corpo di reato; pertanto, non si ritiene possano rientrare nel concetto di "causa".

Allo stesso modo non si ritiene qualificabile come "conciliativa" l'attività posta in essere dal terzo commissionario, in quanto l'aggiudicazione del bene avviene attraverso vendite all'asta e non nell'ambito di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per completezza, si rappresenta che la disposizione normativa menzionata dall'*Istante* richiama anche gli «*atti e i provvedimenti*» relativi alle cause e alle attività conciliative non contenziose.

Si osserva, in merito, che i verbali di aggiudicazione sono strettamente connessi ai provvedimenti giudiziari resi dai giudici penali, in relazione ai quali rappresentano la fase esecutiva; laddove la pronuncia disponga la vendita dei beni mobili costituenti corpo di reato, questa viene formalizzata nei verbali di aggiudicazione in argomento.

Si deve, tuttavia, sottolineare la natura autonoma del verbale rispetto al provvedimento giudiziale, trattandosi di un atto attributivo di nuovi diritti in capo all'aggiudicatario, non scaturenti dalla pronuncia penale.

Tali verbali di aggiudicazione, dunque, non costituiscono atti giurisdizionali né espressione della funzione decisoria del giudice, ma documentano il perfezionamento di un'aggiudicazione, producendo effetti traslativi di diritti patrimoniali. La loro formazione nell'ambito di una procedura autorizzata dall'autorità giudiziaria non ne modifica la natura sostanziale. Tali atti, quindi, restano esclusi dall'esenzione prevista dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991, in virtù della loro autonomia funzionale

che non consente di ricondurli a meri atti relativi di altro procedimento (giudiziale o conciliativo). Si evidenzia, al riguardo, che è lo stesso *Istante* ad affermare la "*natura di contratto di compravendita*" del verbale di aggiudicazione.

Si evidenzia, da ultimo, che il richiamo operato dal Tribunale alla disciplina dettata dall'articolo 22 del TUR non appare conferente rispetto al dubbio interpretativo posto; la norma, infatti, disciplina l'enunciazione di atti non registrati. Nel caso di specie, il verbale di aggiudicazione non viene enunciato né richiamato nel provvedimento del giudice, che si limita a disporre la vendita del bene (corpo di reato). Il verbale, come esposto dall'*Istante*, viene redatto in una fase successiva, all'esito di una procedura di gara.

In conclusione, tali verbali non rientrano nell'ambito della disciplina esentativa prevista dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991, restando assoggettati alla disciplina di tassazione ordinaria prevista dal TUR, in base alla tipologia del bene oggetto di aggiudicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)